

Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro dell'Interno

VALUTAZIONE BIOETICA

Giorgio Carbone O.P.

Dott. Renzo Puccetti

18 Maggio 2020

Introduzione

Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi abbreviati in DPCM) del 8 e 9 marzo, la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni delle Sante Messe è stata interdetta. In data 7 Maggio nella sede di Palazzo Chigi in Roma è stato siglato a Palazzo Chigi un Protocollo tra CEI e Governo italiano la cui entrata in vigore è stabilita al 18 Maggio; secondo quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il protocollo siglato “permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo, in condizioni di massima sicurezza per la comunità ecclesiale”.¹

Il presente documento è volto a verificare il grado di protezione dal contagio assicurato dalle misure previste dal protocollo ed esaminare, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, la possibilità di misure alternative capaci di assicurare un livello di sicurezza superiore ai fini della diffusione dell'infezione.²

Sicurezza e rischio

Sicurezza totale e vita a rischio zero esistono – forse – solo nelle moderne favole. Qualsiasi nostra azione comporta dei rischi. Nonostante preveda la possibilità anche remota del rischio e del pericolo, si agisce lo stesso in considerazione dell'apprezzamento, dell'interesse o del

¹ <http://www.governo.it/node/14565> (accesso del 16-5-2020).

² Il presente documento fa riferimento al testo pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Protocollo_CEI_GOVERNO_20200507.PDF (accesso del 16-5-2020).

desiderio che si ha per quel qualcosa che è oggetto del nostro agire.³ Anche le azioni più banali – come il bere acqua – comporta dei rischi: chi ci assicura che siano stati effettuati con competenza e periodicità i controlli sulla falda di prelievo? Eppure beviamo. Anche coltivare l'amicizia comporta dei rischi, come ad esempio il custodire la segretezza sulle conversazioni confidenziali. Eppure coltiviamo abitualmente l'amicizia. In altri termini, posta l'eccellente bontà di un fine umano (es. alimentarsi, coltivare l'amicizia) ci mettiamo in gioco e accettiamo la possibilità anche remota del rischio. La virtù cardinale della prudenza ci aiuterà a individuare e adottare le misure, i modi e le cautele che sono a nostra disposizione – non per azzerare il rischio che è un'utopia – ma per ridurlo al minimo umanamente possibile.

Genere letterario del testo

Il testo si presenta come “Protocollo” conseguente a un DCPM. Il DCPM è un mero atto amministrativo, non un atto legislativo. Quindi, anche l'atto che ne segue, cioè il “Protocollo”, è un atto amministrativo del Governo della Repubblica Italiana.

Mancando l'esplicita previsione sia di un organo di controllo sia delle eventuali sanzioni in caso di inadempimento o violazione, è anche un atto amministrativo *sui generis*: perché sanzione e controllo sarebbero doverosi vista la pericolosità dell'epidemia. Peraltro si tratta di atto amministrativo e non cogente, dunque solo linee-guida. Di fatto molte diocesi hanno preso spunto dal Protocollo e hanno varato delle proprie linee-guida orientative e prudenziali.

Nel piede della pagina 4 leggiamo: «Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”, predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana». Quindi, è un atto amministrativo del Governo della Repubblica redatto dalla CEI. Il che lo rende ancora più strano. Le domande che sorgono sono molte. Mi limito solo ad alcune.

1) È il risultato dell'eccellente collaborazione tra Governo della Repubblica e CEI? Dalle ricostruzioni di alcuni autorevoli e ben informati giornalisti – ricostruzioni non smentite da nessuna delle due parti – sorge il dubbio fondato che le cose non siano andate come si evince dalla citazione di cui sopra.

2) Il Presidente della CEI è un soggetto abilitato a sottoscrivere atti amministrativi che sono la conseguenza di atti amministrativi del Presidente del Consiglio dei Ministri? Sembrerebbe di no. Dal punto di vista del diritto canonico, cioè quello interno alla comunità ecclesiale, le competenze di una conferenza episcopale sono a numero chiuso e ben determinate dal Codice di diritto canonico.⁴ Dal punto di vista del diritto ecclesiastico, il soggetto abilitato è la Santa Sede,⁵ a meno che la Santa Sede non abbia dato un mandato speciale alla conferenza episcopale.⁶ Circa il nostro caso non risulta – o almeno non è stata data la dovuta pubblicità – a questo eventuale mandato speciale della Santa Sede verso la CEI.

³ Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Sententia super Libros Ethicorum*, IV, lectio 10, n. 760.

⁴ Cf. Canonici, 447 e 455.

⁵ Cf. *Accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra Santa Sede e Repubblica Italiana* (cosiddetto Accordo di Villa Madama), ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 13, c. 2.

⁶ Cf. *Codice di diritto canonico*, can. 455, § 1.

3) Il nostro “Protocollo” mira a disciplinare azioni liturgiche? Dalla sua lettura sembra proprio di sì. Ma il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione sulla divina liturgia, *Sacrosantum Concilium*, insegna: «Regolare la sacra liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo. [...] Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica».⁷

Le sole tre domande poste sembrano far emergere tre profili di abuso.

Distanziamento

La distanza minima di sicurezza è stabilita nella misura di 1 metro da attuarsi attraverso un accesso contingentato delle persone. Nella fase di accesso la distanza di sicurezza è stabilita nella misura minima di 1,5 metri.

Commento

La distanza di sicurezza per la prevenzione della trasmissione ha una sua logica nella teoria dei droplet risalente alla fine del XIX secolo. La trasmissione di agenti virali come il SARS-CoV-2 responsabile dell’attuale epidemia Covid avviene principalmente attraverso l’emissione di goccioline (respirando, parlando, tossendo o starnutando) che dalle vie respiratorie di una persona infetta e contagiosa raggiungono le mucose di un soggetto suscettibile.⁸ In una schematizzazione consolidata queste goccioline (droplets) sono suddivise in particelle più grandi (diametro >20 µm) che seguono una traiettoria balistica cadendo al suolo ad una distanza ravvicinata (entro 2 metri) e particelle più piccole (diametro <5-10 µm), di cui fanno parte anche i nuclei disidratati delle particelle più grandi caduti al suolo, capaci di raggiungere distanze più elevate e rimanere sospese nell’aria e persino di risollevarsi dal suolo spinti dall’aria o dalle correnti generate dalla differenza di calore tra l’ambiente e il corpo, a formare un aerosol infettivo per ore.⁹

Benché l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia stabilito in 1 metro la distanza minima di sicurezza,¹⁰ la letteratura riporta evidenze che SARS-CoV-2 possa raggiungere distanze ben

⁷ Questo principio è stato tradotto in norma canonica al canone 838, § 1: «Regolare la sacra liturgia dipende dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al vescovo diocesano». Alla conferenza episcopale compete la pubblicazione dei libri liturgici e il «vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente» (can. 838, § 2), mentre «al vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti» (can. 838, § 4).

⁸ WHO. Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings. 2009; p. 77. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143284/pdf/Bookshelf_NBK143284.pdf (accesso del 16-5-2020).

⁹ Tellier R, Li Y, Cowling BJ, Tang JW. Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary. *BMC Infect Dis.* 2019; 19: 101.

¹⁰ WHO. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. 29-4-2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public> (accesso del 16-5-2020).

maggiori.¹¹ Autori italiani, sulla base della possibilità che SARS-CoV-2 possa infettare ad una distanza superiore ai 2 metri, raccomandano la distanza minima di 2 metri soltanto in presenza di soggetti dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).¹² Peraltro, stante la maggiore possibilità di trasmissione in locali poco areati e per tempi di contatto maggiori, appare incoerente prevedere un distanziamento inferiore quando le persone sono in Chiesa rispetto a quando essi devono ancora entrare.

Prevenzione della contaminazione delle mani

Al fine di evitare la contaminazione delle mani e il successivo trasporto del virus alle mucose direttamente o indirettamente, il protocollo CEI-Governo prevede:

la disponibilità di liquidi igienizzanti all'ingresso

l'igienizzazione dei luoghi di culto

l'igienizzazione regolare al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica

l'accurata disinfezione al termine di ogni celebrazione di vasi sacri, ampolline, microfoni e altri oggetti utilizzati.

Commento

L'igienizzazione delle superfici indicata nel protocollo è una modalità infelice per indicare con chiarezza gli interventi da effettuare. Letteralmente fanno infatti parte delle superfici non soltanto le panche e le sedie, ma anche i pavimenti, le pareti, le finestre, le volte e i soffitti, le eventuali colonne e le porte.

Stante la possibilità di trasporto del virus ad una distanza maggiore rispetto a quella prevista nel protocollo, la periodica e regolare igienizzazione non esclude che la contaminazione delle superfici possa avvenire durante la celebrazione della funzione religiosa e da qui trasferirsi alle mani dei fedeli. Durante la Consacrazione l'inginocchiarsi e il rialzarsi facilmente costringe ad aiutarsi appoggiandosi rendendo possibile la contaminazione delle mani del fedele e il successivo contagio al momento della ricezione sulle mani dell'Eucaristia.

Uso delle mascherine

L'uso delle mascherine è previsto:

per coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche

¹¹ Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. JAMA 2020; 323(18): 1837-1838.

¹² Setti L, Passarini F, De Gennaro G, Barbieri P, Perrone MG, Borelli M, Palmisani J, Di Gilio A, Piscitelli P, Miani A. Airborne Transmission Route of COVID-19: Why 2 Meters/6 Feet of Inter-Personal Distance Could Not Be Enough. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2932; doi:10.3390/ijerph17082932

per il celebrante e il ministro straordinario al momento della distribuzione dell'Eucarestia.

Commento

Non è previsto alcun servizio di controllo del corretto uso delle mascherine durante la celebrazione ed è nozione comune che l'uso scorretto delle mascherine sia un comportamento diffuso tra la popolazione generale capace di azzerarne l'efficacia.¹³

Il celebrante non è obbligato ad indossare la mascherina mentre si avvicina all'Eucarestia. Tale comportamento, unito alla mancata previsione della loro copertura mediante l'impiego della palla, in presenza di una eventuale positività al virus, potrebbe condurre alla loro contaminazione durante le fasi della Consacrazione e dell'Offertorio.

Il protocollo CEI-Governo non ha specificato il tipo di mascherina che il celebrante debba indossare. Tuttavia la letteratura medico-scientifica riporta una netta minore efficacia protettiva delle mascherine chirurgiche rispetto ai respiratori N-95; la riduzione della carica infettante media è stata rilevata essere di 6 volte per le mascherine chirurgiche contro una riduzione di 100 volte indossando mascherine del tipo FFP2 e FFP3.¹⁴ Sarebbe dunque stato auspicabile che il protocollo avesse previsto l'impiego dei presidi che garantiscono la maggiore sicurezza.

L'uso dei guanti

Il protocollo CEI-Governo prevede che la distribuzione ai fedeli dell'Eucaristia avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario abbiano curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso.

Commento

Di nuovo il linguaggio utilizzato rende le indicazioni poco chiare, rischiando di creare confusione. Non sono infatti indicati né i tempi, né i modi in cui l'igienizzazione dovrebbe svolgersi. Curare l'igiene delle mani non equivale infatti a disinfettare le mani.

L'uso dei guanti non assicura la mancata contaminazione delle particole. I guanti sono presidi idonei ad evitare il passaggio di un agente potenzialmente infettante da una parte all'altra della loro superficie. Il loro impiego prevede la loro immediata sostituzione in caso di possibile contaminazione. Durante la distribuzione dell'Eucaristia il fedele si trova privo di mascherina a distanza ravvicinata dai guanti del sacerdote, del diacono o del ministro straordinario ed in questo modo, in caso di contagiosità, può emettere droplets e contaminare i guanti anche col semplice respiro, o pronunciando l'Amen prima di ricevere la Comunione. Al fine di assicurare che le mani del sacerdote, del diacono o del ministro straordinario non siano mezzo di contagio

¹³ Jefferson T, Foxlee R, Del Mar C, Ferroni E, Al-Ansary LA, Bawazeer GA, van Driel ML, Nair S, Jones MA, Thorning S, Conly JM.. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic review. *BMJ* 2008; 336: 77-80.

¹⁴ Makison BC, Clayton M, Crook B, Gawn JM. Effectiveness of surgical masks against influenza bioaerosols. *J Hosp Infect.* 2013; 84(1): 22-26.

l'uso del guanto non appare essere un mezzo idoneo. Poiché è dimostrata l'inattivazione dei coronavirus analoghi della SARS e della MERS in 30 secondi mediante concentrazioni adeguate di alcol o di perossido di idrogeno,¹⁵ ragionevolmente si potrebbe raggiungere un maggiore grado di sicurezza predisponendo il necessario per la disinfezione delle dita del celebrante prima di porgere l'ostia consacrata ad ogni fedele.

Sebbene il testo del protocollo non ne parli espressamente, si potrebbe desumere che esso, nel passaggio in cui si prescrive che l'ostia sia offerta "senza venire a contatto con le mani dei fedeli", presupponga la proibizione della somministrazione della Comunione nel modo ordinario, cioè in bocca. Se il sacerdote, il diacono o il ministro straordinario si disinfetta le dita immediatamente prima di porgere l'Eucaristia ad ogni fedele, questo divieto diventa completamente irragionevole.

Inoltre, ai fini della riduzione del rischio ci saremmo aspettati un'indicazione ragionevole di questo tipo: nel porgere l'Eucaristia il sacerdote ometta di dire "Il Corpo di Cristo" e il comunicando ometta di dire "Amen". Il celebrante principale – se lo ritiene opportuno – prima di iniziare la distribuzione dell'Eucaristia sarebbe preferibile dicesse una volta sola per tutti: "Il Corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna". E il fedele che si comunica – stando al suo posto per evitare l'assembramento della fila – o non dice nulla e interiormente fa l'atto di fede oppure al momento di ricevere la particola fa una riverenza con il capo.

Conclusioni

Sebbene volto a consentire la partecipazione dei fedeli alla Santa Messa e al contempo a ridurre il rischio di contagio preservando la salute dei fedeli, le misure stabilite nel protocollo ignorano le più recenti acquisizioni medico-scientifiche, non assicurano il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato "in condizioni di massima sicurezza" ed appaiono inutilmente deturpanti la liturgia.

Possiamo guardare al Protocollo come un primo passo verso una doverosa educazione. Essendo primo passo, è giocoforza che sia un tentativo deficitario, parziale e perfettibile. Un primo passo educativo, e quindi come delle linee-guida da adattare e migliorare tenuto conto della singolarissima e concreta condizione storico-esistenziale di ognuno di noi. La sapienza e la prudenza ci aiutino a fare il resto.

¹⁵ Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *J Hosp Infect.* 2020; 104(3): 246-251.